

COMUNE DI GROTTA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*

**Ordinanza Sindacale n. 6 del 15/04/2019.**

**Oggetto: Regolamentazione della distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario al fine di prevenire degrado ambientale e altri divieti per l'igiene e il decoro urbano.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- che nel nostro territorio risulta consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;
- che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché gli abitanti degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;
- che la notevole quantità di volantini abbandonati nelle pubbliche vie determina degrado ambientale e costituisce un evidente aggravio di costo di smaltimento in quanto trattasi di rifiuto indifferenziato e/o di spazzamento stradale;
- che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
- che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere compresi volantini pubblicitari;
- che la pubblicità tramite volantini e *depliant*s nelle vie, nelle piazze, nei portoni ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune causa quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

#### Ritenuto necessario:

- contenere il fenomeno del volantinaggio indiscriminato in tutto il territorio comunale;
- adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo per la città, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;
- intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte, vietando le forme di volantinaggio selvaggio e regolamentando attraverso precisi vincoli nei confronti dei soggetti che intendono porre in essere la pratica pubblicitaria della quale trattasi;
- emettere ordinanza sindacale che disciplini il fenomeno di degrado urbano descritto;

h

**Dato atto** che il Comune di Grotte fa parte della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti denominata “S.R.R. ATO 4 Agrigento Provincia Est”;

**Visti:**

- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia;
- la L.R. n° 9/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 “*Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale*”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 – CAPO 1 – Sanzioni Amministrative;
- l'art.7 bis del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- l'O.R.EE.LL.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale Pubblicità e Affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.142 del 29/12/1994 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Sindacale n.8 del 21/02/2017;

**ORDINA**

1. La distribuzione di dépliant commerciali “porta a porta” esclusivamente quale deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti e/o condominiali. La distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali. I dépliant commerciali non devono fuoriuscire in misura tale da cadere all'esterno delle cassette stesse.
2. Il volantinaggio potrà essere effettuato **nella giornata del martedì**.
3. È fatto assoluto divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso e nelle cassette postali ove è evidenziato il divieto di deposito di detto materiale e sui parabrezza dei veicoli.
4. Il volantinaggio potrà essere altresì effettuato solo se la ditta e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, almeno 3 giorni prima, hanno segnalato la data del giorno di volantinaggio al Comando di P.M. e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini nonché trasmessa la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
5. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.
6. È fatto divieto a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica, sui pali della segnaletica stradale, sui muri delle abitazioni private o comunque su strutture murali non regolarmente autorizzate in tutto il territorio Comunale.

h

7. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
8. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazione di pubblica utilità effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza per gravi e comprovati motivi.
9. Il divieto di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.
10. Il divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

### AVVISA

1. Chiunque violi i divieti di cui ai punti 1-7 della presente ordinanza (*personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari in qualità di trasgressore, aziende commissionanti e commissionarie in qualità di obbligate*), salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca illecito amministrativo più grave, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Chiunque viola il divieto di cui al punto 9 della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26,00 a € 102,00 al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Chiunque viola il divieto di cui al punto 10 della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 108,00 a € 434,00 al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
4. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta al Comando di P.M.

### DISPONE

Che la presente ordinanza abbia efficacia a decorrere da lunedì **01/05/2019**.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

I cittadini possono collaborare, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di controllo, segnalando eventuali comportamenti difforni da quanto previsto dalla presente Ordinanza, chiamando il seguente numero 0922/944197 Polizia Municipale.


Contro la presente ordinanza è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, pubblicata sul sito istituzionale e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.



Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Il Responsabile di P.O. n.1  
Isp. Capo Antonio Salvaggio



IL SINDACO  
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA

